

circolare
22 MARZO 2016



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 22 marzo 2016

Oggetto

Certificato di infortunio - dal 22 marzo nuova modalità di trasmissione

Come è noto il D.Lgs. n. 151/2015 ha introdotto alcune semplificazioni in materia di adempimenti riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Tali disposizioni sono tese da un lato a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei datori di lavoro e dall'altro ad armonizzare gli obblighi posti a carico del medico certificatore.

In virtù di tali novità legislative (che vanno a modificare l'articolo 53, lettera b) del Dpr 1124/1965), dal 22 marzo 2016 è previsto che l'obbligo di invio telematico del certificato medico non spetti più al datore di lavoro del dipendente vittima d'infortunio o di malattia professionale, ma al medico o alla struttura sanitaria che per prima gli presta assistenza.

Per "*prima assistenza*" deve intendersi la prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base.

L'obbligo di invio della certificazione medica si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all'intervento di prima assistenza.

Ne consegue che in capo al datore di lavoro continuerà a sussistere l'obbligo di effettuare la denuncia obbligatoria in modalità telematica all'Inail (entro due giorni per l'infortunio e cinque per la malattia professionale), ma senza l'invio contestuale del certificato medico.

Resterà inoltre a suo carico l'indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico.

Su questo punto, nel nuovo applicativo messo a disposizione dall'Inail, la ricerca del certificato medico avverrà digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.

Il lavoratore infortunato - tenuto a dare avviso immediato di qualsiasi infortunio ed entro 15 giorni di qualsiasi malattia professionale - deve a sua volta fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi relativi all'evento.

L'Inail ha precisato che il certificato medico potrebbe non essere immediatamente disponibile nell'applicativo nel caso in cui il documento sia stato trasmesso via Pec, opzione possibile finché il sistema non entrerà a regime. In questa circostanza il datore di lavoro nella denuncia deve sempre individuare il numero identificativo del certificato nonché la data di rilascio e solo nel caso in cui si verifichi un'impossibilità oggettiva di reperire il numero identificativo nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio purchè di dodici caratteri alfanumerici.

In attesa delle implementazioni dell'applicativo, sono stati predisposti due nuovi moduli per l'invio telematico delle denunce di malattia professionale (Mod. 101-RA) e di infortunio (Mod 4bis RA), entrambi scaricabili dal sito internet dell'Inail nella sezione "*Modulistica*".

Da ultimo, il D.Lgs. n. 151/2015 ha altresì previsto che l'obbligo di segnalazione degli infortuni mortali o con prognosi a trenta giorni alle autorità di pubblica sicurezza e alle Dtl da oggi non sia più a carico del datore di lavoro ma dell'Inail.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

Dottore Commercialista
Revisore contabile

